



**CARUSO
ANDREATINI**
NOTAI ASSOCIATI



Repertorio n. 21.134

Raccolta n. 12.759

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 12:35, in Milano, nel mio studio in Piazza Cavour n. 1
avanti a me **Claudio Caruso**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

si è riunita l'assemblea della società a responsabilità limitata:

"HOMEASY S.R.L."

con sede legale in Milano, via Degli Olivetani n. 10/12, P.IVA: 10754520962, con capitale sociale di Euro 10.000, interamente versato, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI al n. 10754520962 e al R.E.A. al n. 2555321, (qui di seguito anche la "Società"),

ordine del giorno

1) *Trasformazione della Società in società per azioni, previo aumento di capitale a pagamento per Euro 76.000, e così da Euro nominali 10.000 ad euro nominali Euro 86.000, con adozione dello statuto, cambio di denominazione sociale, nomina dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e del revisore legale; delibere inerenti e conseguenti.*

E' presente il signor **GRILLO Marco Claudio**, nato a Savona il 4 settembre 1968, domiciliato per la carica presso la sede della Società, codice fiscale GRL MCC 68P04 I480M, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di Amministratore Unico e, come tale, nell'interesse della Società, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci (di seguito anche l'"Assemblea").

Presidenza dell'Assemblea

Assume la presidenza dell'assemblea, nella sua predetta qualità e ai sensi dello statuto sociale, il comparente.

Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea

Il Presidente

verifica e dà atto:

- che è presente il socio unico titolare dell'intero capitale sociale, e precisamente, Abitare In S.p.A., titolare della quota di nominali euro 10.000,00, pari al 100% del capitale sociale, in persona del comparente, legale rappresentante della società;
- della legittimazione del socio presente a intervenire in quest'assemblea ai sensi di legge e di statuto;
- della presenza di se medesimo quale Amministratore Unico;
- del mancato insediamento dell'organo di controllo non ricorrendone l'obbligo di legge;


dichiara:

quest'assemblea regolarmente costituita, pur in assenza di formale convocazione, in quanto in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 2479 bis quinto comma, c.c., ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riprodotto.

Discussione

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa riferimento alle ragioni ben note che rendono necessario trasformare la società dall'attuale forma di società a responsabilità limitata a quella di società per azioni, previo aumento del capitale sociale a pagamento ai sensi dell'articolo 2481 cod. civ. per Euro 76.000,00 (settantaseimila/00), e così da Euro 10.000,00 (diecimila/00) ad euro Euro 86.000,00 (ottantaseimila/00), dotando così la Società

Registrato presso la
Direzione Provinciale I
di Milano
il 04/11/2019
n. 38839
serie 1T
Esatti Euro 356,00



di un capitale che rispetta i limiti stabiliti dall'art. 2327 cod. civ..

Il Presidente precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 2397 c.c., si rende necessaria la nomina di un Collegio Sindacale e a tal fine si suggerisce di nominare per la carica i signori:

- Passoni Ivano, nato a MONZA il 27 giugno 1966 domiciliato a Monza in via Cernuschi, n. 6, codice fiscale PSS VNI 66H27 F704O (Presidente);
- Dorizzi Marco, nato a Milano Nato il 20 gennaio 1961, domiciliato a Monza in via Cernuschi n. 6, Codice fiscale DRZ MRC 61A20 F205I (Sindaco Effettivo);
- Ceravolo Matteo Alfonso, nato a Citta' Di Castello il 11 maggio 1974 domiciliato a Curtatone, in via Dell'agricoltura, n. 8/10, codice fiscale CRV MTL 74E11 C745G (Sindaco Effettivo);
- Nespoli Daniela, nata a Cantu' il 16 gennaio 1984, domiciliata a Carugo in via Per Gattedo n. 9/5, codice fiscale NSP DNL 84A56 B639D (Sindaco Supplente);
- Gorla Eleonora, nata a Milano il 30 luglio 1984 domiciliata a Monza via Cernuschi, n. 6, codice fiscale GRL LNR 84L70 F205M (Sindaco Supplente) stabilendo di fissare un compenso mensile per ciascun membro del consiglio di amministratore un compenso di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), al netto di ritenute e oneri di legge.

Il Presidente prosegue la trattazione del primo punto all'ordine del giorno ricordando ai presenti che, viste tutte le considerazioni suesposte, è opportuno che la Società si doti altresì di un organo di amministrazione adeguato alle future prospettive, al fine di garantire un migliore funzionamento e un controllo più puntuale sul suo andamento.

Il Presidente propone pertanto di nominare un consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico dimissionario, giusta lettera di dimissioni presentata dal medesimo in data odierna, e di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3 membri, nominando, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2022, i signori:

- Grillo Marco Claudio, come sopra generalizzato (Presidente);
- Gozzini Luigi Francesco, nato a Bergamo il 28 gennaio 1967, domiciliato per la carica presso la sede della società, codice fiscale GZZ LFR 67A28 A794B;
- Scalvini Marco Luigi, nato a Chiari il 14 agosto 1967, domiciliato la carica presso la sede della società, codice fiscale SCL MCL 67M14 C618D.

Il Presidente propone altresì di attribuire al Collegio Sindacale i seguenti compensi:

- al Presidente del Collegio Sindacale, euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) annui, onnicomprensivo degli oneri e accessori di legge, oltre IVA,
- a ciascuno dei Sindaci effettivi, un corrispettivo annuo pari a euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero), onnicomprensivo degli oneri e accessori di legge oltre IVA.

Il Presidente ricorda inoltre che, subordinatamente alla trasformazione della Società, la stessa sarà retta, nella nuova forma, dallo statuto, che ben noto ai soci, viene proposto per l'approvazione nel suo complesso e articolo per articolo, nel testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

In ultimo, il Presidente sottolinea le ragioni per le quali, contestualmente alla trasformazione della Società, si ritiene opportuno cambiare l'attuale denominazione sociale in "*Homizy S.p.A.*".

Il Presidente illustra ai soci le ragioni per le quali nel contesto della prospettata



operazione di trasformazione, si rende necessario procedere alla nomina di un Revisore Legale che sarà incaricato in della revisione dei conti e alla determinazione del relativo compenso. Il Presidente informa i presenti che, al fine di mantenere continuità tra la Società e il socio Abitare In S.p.A. e visto il lavoro svolto fino ad ora, reputa opportuno proporre di affidare l'incarico di Revisione Legale dei conti alla società BDO Italia S.p.A. iscritta al registro revisori legali al n. 167911, prevedendo che lo stesso abbia durata sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2021.

Inoltre, il Presidente propone di determinare in euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) il compenso annuo lordo per l'attività di revisione.

Il Presidente, invita l'assemblea a deliberare sulle proposte fatte.

Deliberazione

L'assemblea dei soci della Società, udita la relazione del Presidente, con voto unanime espresso a voce,

delibera:

-I-

di aumentare il capitale sociale in via inscindibile a pagamento ai sensi dell'articolo 2481 cod. civ. da nominali Euro 10.000,00 (diecimila/00) a nominali Euro 86.000,00 (ottantaseimila/00), e quindi per complessivi Euro 76.000,00 (settantaseimila/00) a servizio della trasformazione della società da società a responsabilità limitata a società per azioni e alle seguenti condizioni e modalità:

- i) l'aumento dovrà essere liberato in denaro;
- ii) l'aumento è riservato alla sottoscrizione del socio unico;
- iii) l'aumento dovrà essere sottoscritto entro 5 giorni dall'iscrizione della presente delibera presso il competente registro delle imprese;

A questo punto il Presidente interrompe i lavori assembleari e dà atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del socio unico e del relativo versamento del capitale con le seguenti modalità:

- Abitare In S.P.A. sottoscrive la quota di nominali Euro 76.000,00 (settantaseimila/00), con liberazione integrale del capitale sociale mediante assegno circolare n. 3305371040-10 intestato alla società costituenda ed emesso da Intesa Sanpaolo spa in data 29 ottobre 2019.

Riprendono i lavori assembleari e l'assemblea, stante quanto sopra, con voto espresso a voce, sempre unanime

delibera:

-II-

a) di trasformare la società dall'attuale sua forma di società a responsabilità limitata a quella di società per azioni, che correrà sotto la denominazione sociale di:

"Homizy S.p.A.";

b) di riconoscere che il capitale sociale della società di euro 86.000,00 (ottantaseimila/00) sarà diviso in numero 430.000 (quattrocentotrentamila) azioni prive del valore nominale espresso, integralmente attribuite al socio unico Abitare In S.p.A.;

c) di stabilire che la società sarà retta nella nuova forma dallo statuto, che ben noto ai soci, viene approvato nel suo complesso e articolo per articolo, nel testo che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A, portante anche il mutamento della denominazione sociale in "Homizy S.p.A.";



- d) di nominare un consiglio di amministrazione e di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3 membri, nominando, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2022, i signori:
- Grillo Marco Claudio, nato a Savona il 4 settembre 1968, domiciliato per la carica presso la sede della Società, codice fiscale GRL MCC 68P04 I480M (Presidente);
 - Gozzini Luigi Francesco, nato a Bergamo il 28 gennaio 1967, domiciliato per la carica presso la sede della società, codice fiscale GZZ LFR 67A28 A794B;
 - Scalvini Marco Luigi, nato a Chiari il 14 agosto 1967, domiciliato la carica presso la sede della società, codice fiscale SCL MCL 67M14 C618D,
- e) di fissare un compenso mensile per ciascun amministratore un compenso di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), al netto di ritenute e oneri di legge.
- f) di stabilire che il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e di nominare a comporre il collegio fino all'approvazione del bilancio al 30 settembre 2022 i signori:
- Passoni Ivano, nato a MONZA il 27 giugno 1966 domiciliato a Monza in via Cernuschi, n. 6, codice fiscale PSS VNI 66H27 F704O (Presidente);
 - Dorizzi Marco, nato a Milano Nato il 20 gennaio 1961, domiciliato a Monza in via Cernuschi n. 6, Codice fiscale DRZ MRC 61A20 F205I (Sindaco Effettivo);
 - Ceravolo Matteo Alfonso, nato a Citta' Di Castello il 11 maggio 1974 domiciliato a Curtatone, in via Dell'agricoltura, n. 8/10, codice fiscale CRV MTL 74E11 C745G (Sindaco Effettivo);
 - Nespoli Daniela, nata a Cantu' il 16 gennaio 1984, domiciliata a Carugo in via Per Gattedo n. 9/5, codice fiscale NSP DNL 84A56 B639D (Sindaco Supplente);
 - Gorla Eleonora, nata a Milano il 30 luglio 1984 domiciliata a Monza via Cernuschi, n. 6, codice fiscale GRL LNR 84L70 F205M (Sindaco Supplente)
- g) di attribuire al Collegio Sindacale i seguenti compensi:
- al Presidente del Collegio Sindacale, euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) annui, onnicomprensivo degli oneri e accessori di legge, oltre IVA,
 - a ciascuno dei Sindaci effettivi, un corrispettivo annuo pari a euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero), onnicomprensivo degli oneri e accessori di legge oltre IVA;
- h) affidare l'incarico di Revisione Legale dei conti alla società BDO Italia S.p.A. iscritta al registro revisori legali al n. 167911, prevedendo che lo stesso abbia durata sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2021 e di determinare in euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) il compenso annuo lordo per l'attività di revisione svolta da BDO Italia S.p.A;
- i) di delegare all'organo amministrativo l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della deliberazione di cui al punto II, autorizzando l'annotazione della nuova forma sociale su autorizzazioni, licenze, trascrizioni e quanto già intestato alla Società sotto forma di s.r.l., con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, soppressioni e aggiunte che fossero necessarie o richieste ai fini dell'iscrizione del presente atto al Registro delle Imprese competente.

Proclamazione dei risultati

Il presidente dell'assemblea proclama i risultati della votazione e null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il presidente



dichiara sciolta l'adunanza alle ore 12:50.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" lo Statuto aggiornato alle modifiche sopra deliberate, conosciuto dal comparente.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

E richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, omessa per sua espressa dispensa la lettura di quanto allegato, al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore tredici.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su due fogli per cinque pagine sin qui.

Firmato: Grillo Marco Claudio

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)



Allegato "A" al Rep. n. 21.134/12.759

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Art. 1 – Denominazione.

1.1. La società è denominata "Hornizy S.p.A." (la "Società").

Art. 2 – Sede legale.

- 2.1.** La Società ha sede legale nel comune di Milano.
- 2.2.** L'indirizzo della Società nell'ambito del medesimo comune è comunicato al registro delle imprese con i termini e le modalità previste dall'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione al codice civile.
- 2.3.** L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, variare o sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, agenzie, uffici di rappresentanza e unità locali in genere anche all'estero.

Art. 3 – Domicilio.

3.1 Il domicilio dei soci, l'indirizzo di posta elettronica o altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Art. 4 – Oggetto.

4.1 La società ha per oggetto prevalente:


- l'approntamento, l'ingegnerizzazione, la ricerca, l'organizzazione e lo sviluppo di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico– anche ai fini di quanto previsto dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e successive modificazioni – quali tecnologie e servizi software, piattaforme tecnologiche, applicazioni informatiche e altre forme di interazione digitale per sistemi di progettazione e gestione, destinati al settore dello sviluppo immobiliare oltre che della locazione e della compravendita immobiliare; l'insieme di tecnologie e servizi potrà comprendere, in via esemplificativa e non esaustiva, la gestione informatizzata delle richieste dei singoli clienti, la gestione informatizzata, lo smistamento e la tracciabilità delle comunicazioni tra proprietà e clienti, la predisposizione e l'archiviazione della contrattualistica di uso comune per le principali operazioni effettuate nel settore di riferimento;



- l'ideazione, lo sviluppo e l'implementazione di piattaforme social per la creazione di community digitali volte alla condivisione di spazi, beni e servizi collocati all'interno di immobili, regolamentazione e monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo di detti spazi, beni e servizi.

4.2 La società, sia in Italia sia all'estero, in via non prevalente ed esclusivamente complementare all'attività di cui sopra, quando l'Organo Amministrativo lo riterrà necessario o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non nei confronti del pubblico potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari;
- assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società costituite o costituenti, con oggetto analogo o affine o complementare al proprio;
- acquisire beni mediante la stipulazione di contratti di leasing (locazione finanziaria) e la stipulazione di contratti di cessione di crediti;
- dare garanzie anche reali, anche per obbligazioni contratte da terzi, comprese società controllate e collegate;
- la ricerca, l'individuazione, lo sviluppo, la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la gestione, la manutenzione di immobili in genere, situati sia in Italia che all'estero, per conto proprio e/o per conto di terzi;
- l'acquisizione e la cessione a qualunque titolo, inclusi l'acquisto, la vendita, la permuta, l'affitto, la locazione, la sub-locazione di immobili in genere, situati sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento ad aree di terreno edificabili;
- la prestazione di servizi di consulenza ed assistenza tecnico professionale, l'organizzazione di eventi e la realizzazione di campagne pubblicitarie in merito ad attività di sviluppo immobiliare per conto proprio e/o per conto di terzi;
- il commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione ed altri articoli per la casa (quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti hi-fi ed elettrodomestici);
- costituire nuove società veicolo ove conferire i vari progetti immobiliari e/o per la gestione degli stessi e/o per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, enti, consorzi o imprese aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio, nel rispetto del disposto dell'art. 2361 cod. Civ. e con esclusione del collocamento delle stesse, nonchè assumere la veste di associante o di associata, consorziarsi con altri enti e società e partecipare a raggruppamenti temporanei di imprese;
- stipulare contratti di leasing e locazione finanziaria e di noleggio dal lato passivo; acquisire finanziamenti e provviste finanziarie in genere da privati, società, banche ed altre strutture che esercitano il credito, contrarre mutui passivi (ipotecari e non);
- prestare avalli, fidejussioni, cauzioni ed altre garanzie reali e/o personali, anche a favore di terzi, se nell'interesse della società, e potrà compiere, in sintesi e senza alcuna restrizione, tutte le



operazioni atte a favorire il conseguimento dell'oggetto sociale. Restano, in ogni caso, escluse dall'oggetto sociale tutte le attività protette, per le quali la legge richiede requisiti ed autorizzazioni particolari oppure iscrizioni in albi speciali.

Il tutto con esclusione delle attività per le quali la vigente normativa vieta l'esercizio in forma societaria, e con esclusione delle attività riservate alle società di mediazione mobiliare, nonché nel rispetto del D.P.R. 1.9.1993 n.385, della Delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e della Legge 3 febbraio 1989 n.39.

Art. 5 – Durata.

5.1 La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2060.

CAPITALE – AZIONI – STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 6 – Capitale sociale e azioni.

6.1 Il capitale sociale è di euro **86.000,00 (ottantaseimila/00)** diviso in numero 430.000 (quattrocentotrentamila) azioni prive del valore nominale.

6.2 Ogni azione è indivisibile ed è fornita dei diritti previsti dal presente statuto. Tutte le azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono ai loro titolari i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali. Ogni azione attribuisce ai suoi titolari il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

6.3 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

6.4 La Società può assumere dai soci versamenti che, in relazione al titolo, potranno avere natura di apporto o di finanziamenti. Tali finanziamenti, in espressa deroga all'articolo 1815 c.c., saranno improduttivi di interessi, salva diversa pattuizione al momento dell'erogazione. Fatta salva diversa pattuizione, i finanziamenti comporteranno l'obbligo della Società alla restituzione della somma versata.


6.5 È esclusa per le azioni l'emissione di titoli nominativi, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c.

6.6 Ove stabilito da norme inderogabili, la Società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

Art. 7 – Strumenti finanziari partecipativi.

7.1. La Società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi, può emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'art. 2346, sesto comma, del codice civile, in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e della relativa delibera di emissione.

7.2. La decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi è di competenza dell'Assemblea in sede straordinaria, mentre il collocamento degli stessi è di competenza del Consiglio di Amministrazione.



Art. 8 – Trasferimento delle azioni.

8.1. Il socio che intenda compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita in contanti, la permuta, il conferimento, il riporto e la donazione, ovvero qualunque atto o contratto che preveda il pagamento di un corrispettivo di qualsiasi natura tale da comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi o ad altro socio, di azioni della Società, di obbligazioni convertibili in azioni o di diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento o di garanzia relativi alle predette azioni e obbligazioni convertibili ovvero di altri diritti relativi alle predette azioni o obbligazioni convertibili (di seguito, complessivamente, i “**Diritti**”), dovrà offrire preventivamente in prelazione a tutti i soci, alle medesime condizioni, i Diritti oggetto dell’atto di disposizione, in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella Società, fatto salvo il diritto di accrescimento di ciascun socio.

8.2. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato ai seguenti termini e condizioni. Il socio (di seguito, la “**Parte Offerente**”) che intenda disporre dei Diritti di cui è titolare, sarà tenuto a offrirli preventivamente, agli altri soci, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata, contenente le generalità dell’aspirante acquirente, il corrispettivo e le altre condizioni del trasferimento, nonché l’avvertenza che, ove uno dei soci non intenda o non possa esercitare la prelazione, i Diritti spettantegli accresceranno automaticamente e proporzionalmente i Diritti oggetto di prelazione di quei soci che, viceversa, intendano esercitarla e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato a tali ulteriori Diritti all’atto dell’esercizio della prelazione loro spettante (l’ “**Offerta in Prelazione**”). La prelazione potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio posta elettronica certificata diretta alla Parte Offerente e a ciascuno degli altri soci nel termine, stabilito a pena di decadenza, di trenta giorni dal ricevimento dell’Offerta in Prelazione (la “**Comunicazione di Esercizio della Prelazione**”), restando inteso che, salvo rinuncia espressa, tale prelazione si intenderà automaticamente esercitata anche relativamente ai Diritti accresciuti proporzionalmente a ciascun socio per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci aventi diritto. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati relativamente a tutti i Diritti offerti, la Parte Offerente, ove non intenda accettare l’esercizio della prelazione limitato ad una parte dei Diritti offerti, potrà trasferire tutti i Diritti all’acquirente indicato nell’Offerta in Prelazione, a termini non più favorevoli per lo stesso di quelli precisati in detta Offerta, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la Comunicazione di Esercizio della Prelazione, ove accetti l’esercizio della prelazione solo per parte dei Diritti offerti, potrà entro lo stesso termine di trenta giorni, trasferire all’acquirente indicato nell’Offerta in Prelazione che precede i Diritti residui, a termini non più favorevoli per lo stesso di quelli precisati in detta Offerta. Ove tale trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, la Parte Offerente dovrà nuovamente conformarsi alle



disposizioni di questo comma. Qualora la Parte Offerente intenda disporre della propria partecipazione a fronte di una controprestazione in natura, i soci che intendano esercitare la prelazione dovranno indicare, entro il termine per la Comunicazione di Esercizio della Prelazione se intendano eseguire la controprestazione in natura - ove ciò sia possibile - ovvero per equipollente in denaro; in quest'ultimo caso, il prezzo di acquisto sarà determinato di comune accordo o secondo la disciplina prevista per il recesso.

8.3. Le disposizioni che precedono si applicano anche a ogni atto o contratto, di qualsiasi natura, anche di carattere gratuito, che comporti il trasferimento, sotto qualsiasi forma dei Diritti spettanti ai soci, fermo restando che le disposizioni di cui sopra avranno applicazione anche in assenza dell'avviso o dell'offerta o della determinazione di un prezzo in denaro ai fini di tale offerta, dovendosi in tale ipotesi determinare il prezzo di acquisto di comune accordo o secondo la disciplina prevista per il recesso.

8.4. La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento o di garanzia su azioni della Società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita, anche parziale, del diritto di voto da parte del costituente. In questo caso non si applica la disciplina di cui sopra.

8.5. In deroga a quanto disposto nel presente articolo 8, i Diritti sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a società che possiedono l'intero capitale sociale del socio trasferente o a società delle quali il socio trasferente possieda l'intero capitale sociale a condizione che: (i) il socio trasferente ne dia previa notizia agli altri soci, secondo le modalità di cui sopra, con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data dell'operazione di trasferimento, (ii) il socio trasferente e la società acquirente, contestualmente al trasferimento si impegnino rispettivamente a riacquistare e a ritrasferire, la piena titolarità dei Diritti trasferiti prima di procedere ad operazioni che facciano venire meno il predetto rapporto di titolarità.

Art. 9 – Recesso.

I soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti la proroga del termine.

ASSEMBLEA

Art. 10 – Convocazione dell'assemblea.

10.1 L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato lo reputino opportuno; comunque almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro

centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

- 10.2** L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché della data per la seconda convocazione. L'avviso di convocazione è trasmesso alternativamente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica (anche certificata), nonché con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 3, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 10.3** L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, in un paese dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.
- 10.4** Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 10.5** Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

Art. 11 – Riunione per videoconferenza o teleconferenza.

- 11.1** La partecipazione all'assemblea può avvenire in audio-conferenza o video-conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 12 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

- 12.1** L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale con diritto di voto nell'assemblea medesima e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi compresi gli astenuti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria si costituisce qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi compresi gli astenuti.

12.2 L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Art. 13 – Diritto di intervento.

I soci devono esibire le proprie azioni al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea.

Art. 14 – Rappresentanza nell'assemblea.

14.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nelle forme e limiti di legge. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo, nonché a dipendenti della società e di sue controllate né a queste ultime.

Art. 15 – Presidenza dell'assemblea. Verbalizzazione.

15.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dall'amministratore delegato o da chi ne fa le veci; in loro assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

15.2. Il presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

15.3. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Nei casi di legge, o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

15.4. Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea è disciplinato dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione.

16.1. La Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un numero minimo di [tre] membri ad un numero massimo di [cinque], secondo le determinazioni dell'assemblea.

16.2. Gli amministratori possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data



dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

- 16.3.** Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo statutario, l'assemblea ordinaria, durante il periodo di permanenza in carica del consiglio, potrà aumentare tale numero nei limiti, appunto, del massimo statutario. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 16.4.** In caso di cessazione di uno o più amministratori si provvede ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria può tuttavia deliberare di ridurre nei limiti di statuto il numero dei componenti il consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo residuo.
- 16.5.** Se, per dimissioni o altre cause, vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e deve immediatamente convocarsi, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 17 – Poteri.

- 17.1.** L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e hanno la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all'assemblea.
- 17.2.** Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a:
- a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.;
 - b) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
 - c) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
 - d) indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;
 - e) riduzione del capitale a seguito di recesso;
 - f) adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Art. 18 – Presidente e organi delegati.

- 18.1.** Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, se questo non è già stato eletto dall'assemblea. Può nominare uno o più vice-presidenti, che sostituiscano il presidente in caso di assenza o impedimento e può delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri, nonché – anche di volta in volta – affidare



speciali incarichi a singoli consiglieri e nominare il segretario del consiglio, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

- 18.2. Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo, fissandone, nei limiti di legge, i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.
- 18.3. Il consiglio di amministrazione può nominare, con facoltà di delega ai sensi dei commi che precedono, direttori generali e procuratori *ad negotia* o per categorie di atti determinandone i poteri.
- 18.4. Gli organi delegati riferiscono periodicamente al consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 19 – Convocazione e riunioni.

- 19.1. Il consiglio si riunisce, nella sede sociale o altrove, ogni volta che il presidente o l'amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure ne facciano motivata richiesta scritta almeno due consiglieri o il collegio sindacale.
- 19.2. La convocazione viene effettuata dal presidente, dall'amministratore delegato o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta contenente almeno la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è trasmesso ai consiglieri e ai sindaci alternativamente tramite posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascuno dei sindaci.
- 19.3. La riunione del consiglio è presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci o in caso di loro assenza o impedimento, dall'amministratore delegato o dalla persona designata dal consiglio stesso.
- 19.4. La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
- 19.5. Il consiglio può riunirsi anche in audio-conferenza o video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.
- 19.6. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.
- 19.7. Il verbale delle deliberazioni del consiglio è disciplinato dalla legge.
- 19.8. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale oppure siano presenti la maggioranza sia degli



amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

Art. 20 – Rappresentanza sociale.

- 20.1** La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e a chi ne fa le veci, nonché, ove nominati, ai consiglieri muniti di delega dal consiglio, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.
- 20.2** I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.
- 20.3** Salvo diversa disposizione consigliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Art. 21 – Compenso.

- 21.1.** Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese per ragioni d'ufficio, l'assemblea può attribuire un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
- 21.2.** L'assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello statuto. In difetto per questi ultimi provvede il consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 22 Collegio sindacale.

- 22.1** Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, che designa altresì il presidente.
- 22.2** I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del collegio sindacale sono regolati dalla legge.
- 22.3** Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi in audio-conferenza o video-conferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 19 del presente statuto.

Art. 23 – Revisione legale dei conti.

- 23.1.** La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale ovvero quando prescritto in via inderogabile dalla legge o deciso con delibera della assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

23.2. I requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.



ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

Art. 24 – Esercizio sociale.

24.1 L'esercizio sociale si chiude il 30 settembre di ogni anno.

Art. 25 – Distribuzione degli utili.

25.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi una differente destinazione.

Art. 26 – Acconti sui dividendi.

26.1 Il consiglio di amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione.

27.1 Lo scioglimento e la liquidazione sono regolate dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Rinvio alle norme di legge

28.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Firmato: Grillo Marco Claudio

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)



Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO
CARUSO, Notaio in Milano.

Milano li 4 novembre 2019